



Prot. 68

Cosenza, 10/04/2024

*Spett.le Società Interessate*

**Loro Sedi**

*Spett.le GUG Regionale*

**Loro sede**

*Alla Federazione Italiana Nuoto*

*Settore Giustizia Federale*

**Roma**

**NOTIZIARIO N°08/2024**

Di seguito si riportano i risultati e relativi provvedimenti disciplinari, adottati dal Giudice Unico Regionale, Avv. Francesca Brunetti, in data 09/04/2024 per le manifestazioni sottoelencati:

**Final Four Categoria under 16 “Allievi”**

<b>PARTITA</b>	<b>DATA</b>	<b>RISULTATO</b>
<b>COSENZA PALLANUOTO – R.N.L.AUDITORE</b>	<b>07/04/2024</b>	<b>13 – 3</b>
<b>ITALICA SPORT – ARVALIA LAMEZIA</b>	<b>07/04/2024</b>	<b>18 - 2</b>
<b>ARVALIA LAMEZIA – R.N.L.AUDITORE</b>	<b>07/04/2024</b>	<b>09 - 12</b>
<b>COSENZA PALLANUOTO – ITALICA SPORT</b>	<b>07/04/2024</b>	<b>15 - 14</b>

**ARVALIA LAMEZIA – R.N.L.AUDITORE DEL 07.04.2024 DELIBERA GUR N.37**

Il Giudice Sportivo Regionale letto il referto arbitrale vista l'espulsione del tecnico della società Arvalia Lamezia, sig. Mirante, responsabile di cattiva condotta e mancanza di rispetto verso Arbitro in violazione dei principi e delle norme del Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico nonché delle Norme Org. Gen. della Pallanuoto,

APPLICA

al Tecnico della società Arvalia Lamezia, sig. Enzo Mirante (tess. fin n. 117150) la sanzione della diffida con ammonizione ex art. 27, co.1, lett B) punto a) Regolamento Giustizia Sportiva;

- alla Società Arvalia Lamezia, responsabile ai sensi dell'ar. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda pari ad €. 50,00 ex art. 27, lett A) punto b) del Reg. Giustizia.

Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).



**COSENZA PALLANUOTO – ITALICA SPORT DEL 07.04.2024 DELIBERA GUR N.38**

Il Giudice Sportivo Regionale letto il referto arbitrale, vista l'espulsione dei Dirigenti della Italice Sport Rossi e Barillà nonché del Tecnico, sig. Mannino, recidivi questi ultimi e già sanzionati con le delibere n. 12 e 15, persistono nell'adottare atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei Giudici Arbitri. Si ritiene di dover tenere conto, però, degli sforzi del Tecnico della Italice sig. Mannino durante il corso della partita di placare gli animi del pubblico tifoso, circostanza questa attenuante. In relazione al preavviso di reclamo promosso dal Dirigente della Italice Sport, sig. Rossi, lo stesso non può essere preso in considerazione in quanto inammissibile, ai sensi dell'art. 52 del Reg. Giustizia, per non essere stato successivamente presentato e motivato dalla parte interessata al GUR entro le ore 13,00 del giorno successivo all'incontro.

In considerazione delle violazioni dei principi e delle norme del Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico nonché delle Norme Org. Gen. della Pallanuoto  
**APPLICA**

- Al Dirigente Sig. Barillà Pierpaolo (tess. 445155 - Italice sport) la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 14.04.2024 (giornata intera) ex art. 27, co.1, lett. B) punto b) e art. 30 del Reg. Giust. Sport., nel detto periodo di squalifica non sarà consentita alcuna attività federale di alcun genere;
- Al Dirigente sig. Antonio Rossi (tess. 1146618 – Italice Sport) la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 13.04.2024 (giornata intera) ex art. 27, co.1, lett. B) punto b) e art. 30 del Reg. Giust. Sport, nel detto periodo di squalifica non sarà consentita alcuna attività federale di alcun genere;
- Al Tecnico Sig. Mannino Giacomo (tess. 117073- Italice Sport) per effetto di circostanza attenuante ex art. 25, Reg. Giust. Sport., la sanzione della ammonizione con diffida x art. 27, co.1, lett B) punto a) Regolamento Giustizia Sportiva;
- Società Italice Sport responsabile ai sensi dell'art. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda pari ad €. 300,00 ex art. 27, lett A) punto b) del Reg. Giustizia;
- Si dichiara inammissibile il preavviso di reclamo in campo presentato dal Dirigente della Italice Sport, sig. Rossi Antonio ai sensi dell'art. 52 Reg. Giust. Sportiva.

Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

*Il Presidente*  
*Comitato Regionale Calabria*  
*(Alfredo Porcaro)*